



**REGIONE
PUGLIA**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale n. 25/2006, art. 3, è stata istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ex art. 2, co. 2-bis del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., con compiti e funzioni di indirizzo, programmazione e controllo definiti al successivo art. 7 della citata L.R. 25/2006. Oltre alle attribuzioni previste dalla predetta normativa regionale la Conferenza Permanente, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., esprime parere nell'ambito del procedimento di decadenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie nonché, ai sensi dei vigenti Protocolli d'Intesa Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia, nell'ambito del procedimento di verifica dei primi diciotto mesi e di fine mandato per i Direttori generali delle Aziende Ospedaliere-Universitarie del SSR.

Le modalità di funzionamento della Conferenza Permanente, come disciplinato dal predetto art. 3, comma 2, della L.R. n. 25/2006, sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Giunta Regionale.

Con il Regolamento Regionale n. 5/2007, successivamente modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2010, sono state disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza Permanente.

L'art. 2, comma 1, di tale Regolamento regionale stabilisce che la Conferenza è costituita all'inizio di ciascuna legislatura e dura in carica per l'intera legislatura.

Tra i membri di diritto della Conferenza Permanente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo Regolamento, figurano i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende Sanitarie nelle persone dei Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.

Considerato che i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende Sanitarie hanno più volte rappresentato frequenti difficoltà a partecipare alle sedute della Conferenza Permanente ed hanno conseguentemente richiesto di consentirne la partecipazione a propri delegati con diritto di voto.

Considerato che:

- l'art. 8, comma 5 del R.R. n. 5/2007 s.m.i. stabilisce che per le deliberazioni della Conferenza permanente *"non è ammesso il voto per delega"* ;
- l'art. 2 del Regolamento Regionale n. 16/2008, concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, stabilisce che le attribuzioni della Conferenza dei Sindaci sono esercitate per il tramite di una Rappresentanza composta da cinque componenti dei quali uno, membro di diritto, è il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero il Sindaco del comune capoluogo di provincia, ed i restanti quattro sono eletti tra i componenti della stessa Conferenza dei Sindaci;
- l'art. 10 del predetto Regolamento Regionale n. 16/2008 stabilisce che il Vice Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, eletto nel seno della stessa Rappresentanza, sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso.

Per quanto innanzi, si propone di modificare il Regolamento regionale n. 5/2007 s.m.i. come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, e di seguito richiamato:

ART. 1 (Composizione): Si propone di aggiungere dopo il comma 1, il seguente comma 1-bis:

"1-bis. In caso di impossibilità di partecipazione ad una o più sedute della Conferenza Permanente da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci, in sostituzione di quest'ultimo potrà partecipare alle predette sedute, con diritto di voto, il Vice Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, munito di formale delega da parte del rispettivo Presidente".

Art. 8 (Svolgimento delle sedute – Votazioni): Si propone di modificare il comma 5 come di seguito:

"5. Ad eccezione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 1 del presente Regolamento, non è ammesso il voto per delega".

L'allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale 3 agosto 2006, n.25 e, pertanto, in applicazione dell'articolo 44, comma 1 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014, è di competenza della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di approvare le modifiche agli articoli 1 ed 8 del Regolamento regionale n. 5/2007 come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2010, ad oggetto "Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria regionale, istituita con la legge regionale 3 agosto 2006, n. 25, artt. 3 e 7", contenute nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e di seguito riportate:
 - **Art. 1 R.R. 5/2007 s.m.i.:** Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
"1-bis. In caso di impossibilità di partecipazione ad una o più sedute della Conferenza Permanente da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci, in sostituzione di quest'ultimo potrà partecipare alle predette sedute, con diritto di voto, il Vice Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, munito di formale delega da parte del rispettivo Presidente".
 - **Art. 8 R.R. 5/2007 s.m.i.:** Il comma 5 è così modificato:
"5. Ad eccezione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 1 del presente Regolamento, non è ammesso il voto per delega".
- di disporre che lo schema di regolamento adottato venga trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n.7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.

- di procedere all'approvazione definitiva del Regolamento in oggetto ovvero di riservarsi ogni ulteriore determinazione al riguardo a seguito del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare ovvero del decorso del termine di 30 giorni previsto dal menzionato articolo 44 della L.R. n. 7/2004.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione dagli stessi predisposta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P. (Cecilia Romeo)

Il Dirigente del Servizio (Rossella Caccavo)

Il Dirigente della Sezione (Giovanni Campobasso)

Il Direttore del Dipartimento (Giovanni Gorgoni)

Il Presidente (Michele Emiliano)
